



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

23 LUG. 2018 16⁴⁰ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino

al - 7 AGO. 2018

23 LUG. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 54 del 20/07/2018

OGGETTO: Concessionario immobile comunale. Affidamento incarico a legale di fiducia per recupero somme.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che questa amministrazione ha attivato le procedure ed azioni, per il recupero delle somme dovute, a qualsiasi titolo da vari debitori, al fine di instaurare e perseguire il corretto esplicarsi dell'azione amministrativa anche nel settore del recupero crediti.

CONSIDERATO che l'ufficio patrimonio con nota prot. 5690 del 12/03/2016 e n. 26612 del 20/11/2015, ha intimato all'(ex) conduttore del Ristorante il Cigno e dei campi di calcetto ubicati nella villa De Gasperi in Castellaneta, di proprietà comunale, sig. M.G., di provvedere al saldo di quanto dovuto.

DATO ATTO che dall'esame della predetta documentazione, e dai riscontri effettuati presso il competente ufficio Ragioneria, è risultato che sussistono tutte le motivazioni sopra riportate per conferire incarico a legale di fiducia per il recupero delle somme ancora dovute dal predetto conduttore, negli importi indicati, oltre interessi.

CONSIDERATO che:

- a) con Decreto del Sindaco n. 70 del 28/11/2016 questo Ente incaricava del recupero l'Avv. Nicola Rotolo del Foro di Taranto con studio in Castellaneta alla Via Roma n. 35
- b) con comunicazione p.e.c. del 13/03/2018 assunta al protocollo con n. 5900, l'Avv. Nicola Rotolo comunicava al Comune di Castellaneta la rinuncia all'incarico conferitogli.

EVIDENZIATO che questo Ente deve agire nei confronti dei morosi, non essendo assolutamente procrastinabile l'obiettivo del recupero delle somme dovute dagli stessi e che, allo stato attuale, il

ricorso ad incarico a legale di fiducia certamente contribuirebbe, una volta per tutte, a dare impulso alla auspicata svolta nel recupero dei crediti vantati da questo Ente.

RAVVISATA la necessità di continuare nella difesa di questo Ente nel recupero sopra richiamato.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un altro legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'Avv. Antonia Cetera del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via F.lli Capriulo n. 10;

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. I , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

- 1) di proporre, a mezzo di legale di fiducia di questa amministrazione, tutte le azioni necessarie per il recupero dei canoni dovuti dall'(ex) conduttore del Ristorante il Cigno e dei campi di calcetto ubicati nella Villa A. De Gasperi in Castellaneta, di proprietà comunale, Sig. M.G.;
- 2) di incaricare un legale di fiducia di questa amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'Avv. Antonia Cetera, libero professionista del foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla Via F.lli Capriulo n. 10;
- 3) di stabilire che all'assunzione degli eventuali impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

Timbro
